



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d'iniziativa della senatrice GERMONTANI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 LUGLIO 2009**

Disposizioni in materia di equiparazione dell'età di accesso  
delle donne alle pensioni di vecchiaia nel settore del lavoro pubblico

ONOREVOLI SENATORI. – La Corte di giustizia dell'Unione europea, con la sentenza del 13 novembre 2008, ha condannato l'Italia per la disparità di trattamento creata nel settore del pubblico impiego dalla possibilità concessa per legge alle donne di chiedere il pensionamento anticipato a sessanta anni rispetto ai sessantacinque anni obbligatori per gli uomini.

Il pensionamento anticipato delle donne è stato da sempre giustificato come «risarcimento» per il lavoro di cura che le donne svolgono in famiglia durante l'intera vita. Ma questo risarcimento in realtà perpetua lo stesso circolo vizioso che vorrebbe eliminare.

Infatti l'ammontare della pensione in Italia viene calcolato in rapporto ai contributi versati durante il periodo lavorativo, quindi la minore partecipazione al mondo del lavoro e la minore retribuzione portano le donne ad avere una pensione più povera rispetto a quella degli uomini.

L'insoddisfacente livello di occupazione femminile costituisce uno degli elementi di criticità del mercato del lavoro italiano, che lo pone, anche sotto questo aspetto, notevolmente al di sotto della media raggiunta dai Paesi dell'Unione europea.

In tale contesto una delle ragioni che determinano il perdurare di tale scarso livello di partecipazione delle donne al mercato del lavoro è costituita dalla necessità, che ancora grava principalmente su di esse, di coniugare le responsabilità familiari con gli obblighi derivanti dallo svolgimento di un'attività lavorativa stabile e continuativa. In molti casi, infatti, le donne rinunciano a intraprendere un'attività lavorativa, oppure sono forzate ad accontentarsi di posizioni di livello meno qualificato, se non addirittura

a diventare preda del lavoro nero o irregolare, per la necessità di attendere contemporaneamente a essenziali attività di cura familiare.

Inoltre, in Italia il differenziale retributivo uomo/donna si attesta su una media del 23 per cento con un'oscillazione che va da un minimo del 15 per cento ad oltre il 40 per cento per le libere professioni e i ruoli dirigenziali e di alta responsabilità.

La differenza tra i salari maschili e quelli femminili interessa tutti i settori, le professioni e le aree geografiche del Paese. In termini monetari il *gap* si traduce, in media, in circa 3.800 euro all'anno di meno nella busta paga di una lavoratrice dipendente a tempo indeterminato e in circa 10.000 per una lavoratrice autonoma. Ma il *gap* salariale uomo/donna non risparmia neppure il lavoro atipico. Gli uomini hanno in media redditi superiori rispetto alle donne in tutte le forme contrattuali: 23 per cento in più nel lavoro dipendente, 40 per cento in quello autonomo e 24 per cento nelle collaborazioni.

Il ritardo nello sviluppo delle pari opportunità appare particolarmente consistente se si considerano gli sbocchi professionali dei laureati ed il mercato del lavoro delle alte professionalità, basti considerare che, così come rilevato dall'ISTAT, a un anno dal conseguimento del diploma di laurea meno della metà delle donne lavora, contro il 57 per cento degli uomini. Inoltre la maggioranza delle donne che lavorano svolge attività poco remunerative e sottodimensionate rispetto al titolo di studio.

Nel 2005 dei quasi 2,9 milioni di professionisti, dirigenti e quadri rilevati dall'ISTAT solo poco più del 30 per cento sono di sesso femminile.

La presenza decrescente di donne in posizioni di maggiore responsabilità è indice evidente delle difficoltà che esse incontrano ad accedere a posizioni elevate nel mondo del lavoro.

Per le donne italiane conciliare lavoro e carichi familiari resta un fattore di alta criticità come è testimoniato dalle differenze nei tassi di occupazione femminile calcolati in funzione del ruolo ricoperto in famiglia: per le donne da trentacinque a quarantaquattro anni, si passa dall'87,3 per cento di occupate tra le *single* al 74,3 per cento tra le *partner* in coppia senza figli, al 55,5 per cento tra le *partner* in coppia con figli, fino a raggiungere il 37,5 per cento tra quelle con tre o più figli.

I figli, quindi, continuano a rappresentare una barriera all'accesso al lavoro, imputabile principalmente a diversi fattori quali l'iniqua distribuzione dei carichi di lavoro familiare, la persistente carenza dei servizi per l'infanzia, le forme di discriminazione sul lavoro subite dalle donne madri o in gravidanza, l'insufficienza delle reti di aiuto formale (asili nido e strutture per l'infanzia).

La peculiarità del nostro Paese è ravvisabile nel ricorso intenso alla rete di aiuti informale e alla solidarietà intergenerazionale. Sei bambini su dieci sono affidati ai nonni quando la madre lavora. Questo avviene principalmente per la carenza di servizi per l'infanzia.

Quindi a nostro avviso si rende necessaria una modifica che, per i motivi suesposti, si ricolleggi e si coordini con quanto sostenuto dalla Commissione europea che aveva avviato nel luglio 2005 la procedura di infrazione, esitata nella sentenza del 13 novembre della Corte di giustizia delle comunità europee, che ha condannato la Repubblica italiana per aver mantenuto in vigore una normativa in forza della quale i dipendenti pubblici hanno diritto a percepire la pensione di vecchiaia ad età diverse a seconda che siano uomini o donne (vedi la Relazione del 19

gennaio 2009 della Commissione di studio sulla parificazione dell'età pensionabile).

La Commissione aveva infatti sostenuto che l'effetto del combinato disposto dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e dell'articolo 2, comma 21, della legge 8 agosto 1995, n. 335, violava l'articolo 141 del trattato che istituisce la Comunità europea 25 marzo 1957, costituendo una forma di trattamento discriminante nei riguardi dei lavoratori uomini in quanto concede alle donne una facoltà esclusiva di genere.

Pertanto il presente disegno di legge, composto da tre articoli, abroga il comma 21 dell'articolo 2 della legge 8 agosto 1995, n. 335, che concede la facoltà alle lavoratrici dipendenti del settore pubblico di fare richiesta di trattamento di quiescenza prima del sessantacinquesimo anno e conseguentemente modifica la Tabella A allegata al citato decreto legislativo n. 503 del 1992, e introduce la Tabella A-bis, riguardante il pensionamento di vecchiaia relativo alle donne, nel medesimo decreto legislativo. Si istituisce quindi un Fondo, creato con i risparmi di spesa ottenuti dalla modifica legislativa, destinato alla realizzazione di una rete integrata di servizi da mettere a disposizione delle famiglie in cui entrambi i coniugi lavorano e che abbiano all'interno del nucleo familiare figli minori, anziani non autosufficienti o portatori di *handicap*.

In alternativa, o anche in aggiunta a quanto previsto dal presente disegno di legge in materia strettamente pensionistica, assai utile riteniamo possa essere per le famiglie, e in particolare per le donne, un intervento di natura fiscale in materia di incremento delle detrazioni per carichi di famiglia, come già previsto da altro disegno di legge (vedi atto Senato n. 324) presentato dalla sottoscritta il 5 maggio 2008; ma trattandosi di materia assai differente da quella che viene svolta in questa sede non si è ritenuto utile e congruo accorpare le due diverse discipline.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, nella Tabella A allegata al medesimo decreto legislativo n. 503 del 30 dicembre 1992, e successive modificazioni, la colonna contenente i dati relativi all'età richiesta per il pensionamento di vecchia delle donne è soppressa.

2. Dopo la Tabella A allegata al citato decreto legislativo n. 503 del 30 dicembre 1992, è inserita la Tabella allegata alla presente legge.

### Art. 2.

1. È istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un apposito fondo, denominato «Fondo per la rete integrata dei servizi a sostegno delle famiglie», nel quale confluiscono i risparmi di spesa derivanti dagli effetti della presente legge e destinato al sostegno delle famiglie composte da entrambi i coniugi lavoratori aventi a carico una o più delle seguenti figure parentali:

- a) figli minori;
- b) anziani non autosufficienti;
- c) portatori di *handicap*.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono dettate le modalità di utilizzo delle risorse del Fondo di cui al comma 1.

### Art. 3.

1. Il comma 21 dell'articolo 2 della legge 8 agosto 1995, n. 335, è abrogato.

TABELLA  
(articolo 1, comma 2):

«TABELLA A-bis

ETÀ RICHIESTA PER IL PENSIONAMENTO DI VECCHIAIA

<i>Periodo di riferimento</i>	<i>Donne</i>
dal 1° gennaio 2010 al 30 giugno 2012 . . . . .	61° anno
dal 1° luglio 2012 al 31 dicembre 2013 . . . . .	62° anno
dal 1° gennaio 2014 al 30 giugno 2015 . . . . .	63° anno
dal 1° luglio 2015 al 31 dicembre 2017 . . . . .	64° anno
dal 1° gennaio 2018 in poi . . . . .	65° anno

».





